

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

48.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3	Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (<i>Approvata dalla IX Commissione della Camera e modificata dal Senato</i>) (690-B)	
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	9, 10
ROCELLI ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenza (<i>Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i>) (798-B)		CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	10
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 9	COMIS ALFREDO, <i>Relatore</i>	9, 10
EBNER MICHL	4, 5, 9	GEREMICCA ANDREA	10
ROCELLI GIANFRANCO, <i>Relatore</i>	3, 4	Votazione segreta:	
SATANASSI ANGELO	4	BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	10
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 13,45.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Corsi, Astori e Coloni, sostituiscono rispettivamente gli onorevoli: Astone, Foti e Senaldi.

Discussione della proposta di legge Rocelli ed altri: Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze (Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (798-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rocelli, Botta, Lodigiani, Caria, Ermelli Cupelli e Facchetti: « Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze », già approvata dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta del 1° agosto 1985 e modificata dal Senato nella seduta del 30 gennaio 1986

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso, in data 26 febbraio 1986, parere favorevole.

L'onorevole Gianfranco Rocelli ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. Desidero dire soltanto poche parole sul provvedimento perché per quanto riguarda il merito, rinvio a quanto già espresso in fase di prima lettura. Il Senato ha modi-

ficato degli articoli della proposta di legge al nostro esame, alcuni in maniera estremamente formale, in quanto fanno capo solo ad una pretesa: insegnarci a leggere e, in questo caso, a scrivere. Supero questa situazione, ma rilevo la gravità di tale comportamento, che è offensivo nei riguardi della nostra Commissione.

Le modifiche apportate all'ultimo articolo sono tese a migliorare le possibilità di individuazione e chiarezza della spesa riferita al provvedimento che è stato adottato, con aggiornamento alla luce della legge finanziaria 1986. Si tratta della norma di copertura relativa all'articolo 23, che è ora a valere su appositi accantonamenti del fondo speciale di parte corrente che riguarda le disposizioni vigenti di riorganizzazione e di potenziamento dell'ANAS, che è stata triennializzata. La decisione dell'accantonamento risulta quindi corrispondente all'onere indicato.

Il provvedimento che stiamo esaminando ha una rilevanza perché rappresenta un ponte verso la definitiva ristrutturazione dell'ANAS, per l'emergenza che al suo interno si è determinata in ordine alle risposte che l'Azienda deve offrire ed alle sue prestazioni, anche in riferimento al piano decennale. Mi permetto di ricordare che vi è una coda, che avrebbe già dovuto essere presente in questo provvedimento, rappresentata dalla proposta di legge che è stata già iscritta all'ordine del giorno della nostra Commissione riguardante la sistemazione in ruolo di altro personale dell'ANAS.

Dopo aver svolto questa brevissima relazione, invito i colleghi ad esprimere un voto positivo sul provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANGELO SATANASSI. Esprimemmo un voto di astensione sul testo discusso in questo ramo del Parlamento, soprattutto in riferimento agli articoli 8 e 9. Questo provvedimento è stato un'occasione per dare una forma di programmazione alle scelte e agli interventi dell'ANAS, un'occasione che non dovevamo perdere. L'articolo 8 non doveva trovar posto nel titolo II, ma nel I, con l'indicazione che il Parlamento definisce le linee di comportamento, mentre le regioni danno indicazioni ai compartimenti ANAS, in modo da formare un piano generale annuale o triennale cui fare riferimento per evitare l'eccezionalità degli interventi, che purtroppo è indice di cattiva gestione della politica delle strade. Per quanto riguarda l'articolo 9, in ordine all'aumento dei fondi per i compartimenti da 500 milioni a 2 miliardi, dobbiamo far presente che, per effetto della svalutazione, i 2 miliardi di oggi non sono altro che i 500 milioni di ieri. Con tale cifra non si realizza alcun intervento di una certa rilevanza, poiché sono sufficienti appena a tamponare le buche di un chilometro di strada; un limite ragionevole per consentire dei ragguardevoli interventi è rappresentato da una cifra di 5-6 miliardi.

In conclusione, i limiti contenuti negli articoli 8 e 9 ci hanno convinto dell'opportunità di non esprimere voto favorevole, ma di mantenere una posizione di astensione. Le variazioni apportate dal Senato sono marginali, come ha detto il relatore, ed ininfluenti, non affrontano questo tema, né lo risolvono, sia pure parzialmente. Per questi motivi il gruppo comunista riconferma la sua astensione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MICHL EBNER. Chiedo un rinvio della discussione della proposta di legge per un necessario approfondimento delle modifiche apportate dal Senato.

GIANFRANCO ROCELLI, *Relatore*. L'unica modificazione sostanziale apportata dal Senato riguarda la triennializzazione degli impegni di spesa. La Commissione competente per materia, la Commissione bilancio, ha dato parere favorevole.

Devo ricordare come oggi sia possibile affrontare soltanto l'esame delle parti modificate dall'altro ramo del Parlamento: in questo caso, si tratta esclusivamente della triennializzazione degli impegni di spesa. Pertanto, invito l'onorevole Ebner a non insistere nella sua richiesta di rinvio.

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Debbo ringraziare il relatore e tutta la Commissione per il lavoro svolto per la predisposizione del provvedimento al nostro esame, che riteniamo molto importante e significativo. Non voglio ripetere cose già dette molte volte e in molte occasioni. Il provvedimento interviene dopo 25 anni; infatti, l'ultimo riguardante l'ANAS risale al 1961. Il testo al nostro esame oggi raggiunge la sua conclusione dopo un *iter* legislativo molto defaticante, e credo rappresenti il presupposto per una riforma organica dell'ANAS. In quella sede potremo verificare le cose che diceva Satanassi rispetto alle competenze dei compartimenti. Certamente, anche a me sembra non sufficiente l'aumento da 500 milioni a 2 miliardi di lire, però ritengo che, nel momento in cui si arriverà ad un approfondimento dell'avvertita esigenza di procedere ad una riforma dell'ANAS, molti problemi potranno essere affrontati e risolti. Non ripeterò nemmeno le considerazioni del relatore rispetto alle modifiche introdotte dal Senato. Debbo dire semplicemente che il Governo è molto attento ed interessato a che le proposte riguardanti i cantonieri trovino un *iter* più veloce.

Vi sono anche altri problemi in sospenso per quanto riguarda la dirigenza ed altri fatti che possono interessare la organizzazione di alcuni compartimenti ed uffici dell'ANAS.

Detto questo, ringrazio la Commissione e auspico la sollecita approvazione del provvedimento.

MICHL EBNER. Aderisco alla richiesta del relatore, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo, vorrei però precisare che vi sono state, durante la prima lettura del provvedimento, delle affermazioni — per quanto riguarda l'ufficio distaccato — da parte del Governo che, fino adesso, non hanno avuto seguito.

PRESIDENTE. Ma la legge non è ancora stata approvata!

MICHL EBNER. Mi auguro che le dichiarazioni di allora e quelle di oggi abbiano un seguito e, pertanto, ritiro la mia richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IX Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, allegato A alla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Nell'ambito dei ruoli tecnici dell'ANAS sono istituiti i seguenti ruoli organici:

a) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (geologi) posti n. 20;

b) personale tecnico delle carriere direttiva e dirigenziale (architetti) posti n. 10.

Le carriere del personale suindicato sono articolate secondo la tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, i concorsi per la copertura dei posti di geologo e di architetto sono banditi per la qualifica iniziale e per un numero di posti pari alla dotazione organica.

Il passaggio alla qualifica funzionale superiore avviene con le modalità previste dalle norme in vigore e nei limiti delle dotazioni organiche indicate nella tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis e dalla tabella X - quadri E ed F -, allegato B alla presente legge.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

La tabella X, quadri E ed F, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituita dalla tabella IV-bis, di cui all'allegato A della presente legge, e dalla tabella X - quadri E ed F -, di cui all'allegato B della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS è costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale

dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penali contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonché la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giuridiche giudiziarie, quando non si tratti di controversie di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

L'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni, è abrogato.

Presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS è costituito un comitato tecnico-amministrativo, di cui fanno parte: il dirigente superiore tecnico ispettore generale di zona competente, o un suo delegato di pari qualifica, che lo presiede, il dirigente capo compartimento, il capo dell'ufficio tecnico del provveditorato per le opere pubbliche o un suo delegato o un funzionario tecnico del Ministero dei lavori pubblici, l'avvocato distrettuale dello Stato o un suo delegato, i dirigenti tecnico ed amministrativo in servizio presso il compartimento.

Il parere di detto comitato tecnico-amministrativo deve essere richiesto:

a) sui programmi di massima per lavori e forniture di cui all'articolo 8 della presente legge;

b) sui progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture e relative variazioni ed aggiunte fino all'importo di lire 2 miliardi, qualunque sia il modo con il quale si intende provvedere alla esecuzione dei lavori o procedere agli appalti;

c) sui maggiori compensi da pagare alle imprese a seguito di vertenze con le stesse in corso d'opera o in sede di collaudo o per esonero di penalità contrattuali per i lavori affidati dal dirigente capo compartimento, quando ciò che si chiede che l'amministrazione abbandoni, paghi o prometta non superi lire 250 milioni;

d) sulle proposte relative alla concessione di compensi per revisioni dei prezzi contrattuali a lavori ultimati entro i limiti complessivi di competenza per un importo di cui alla precedente lettera b), quando l'importo totale della revisione non superi il quinto dell'importo contrattuale nonché la durata dei lavori, per effetto delle sospensioni e proroghe intervenute, non abbia superato del venti per cento la durata contrattuale;

e) sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, quando non si tratti di controverse di cui alla precedente lettera c) e quando ciò che l'amministrazione prometta, rinunci o abbandoni non superi lire 150 milioni;

f) sulle proposte di risoluzione o rescissione dei contratti relativi a lavori appaltati per limiti di valore dal compartimento.

Il parere del comitato sostituisce nelle predette materie il parere del Consiglio di Stato.

Le funzioni di relatore sono espletate dal primo dirigente compartimentale competente per materia.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente al settimo livello.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 19 nel seguente testo:

ART. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia

la data di nomina e sempreché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto articolo 16.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, purché eserciti una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo articolo 16.

In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984 e 1985, l'articolo 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato articolo 17 viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

Il comma *u)* dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così modificato:

« da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, si applicano anche al personale operaio assunto dall'ANAS quale vincitore di concorsi

pubblici banditi prima dell'entrata in vigore della legge medesima, qualunque sia la data di nomina e sempreché eserciti le mansioni proprie di una delle qualifiche di mestiere indicate nel predetto articolo 16.

Le disposizioni contenute nell'articolo 16 della legge 4 marzo 1982, n. 65, sono estese, altresì, al personale operaio inquadrato in ruolo successivamente al 23 marzo 1982, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, purché eserciti una delle qualifiche di mestiere indicate nel medesimo articolo 16.

In deroga ai divieti sanciti dalle leggi finanziarie relative agli anni 1983, 1984 e 1985, l'articolo 17 della legge 4 marzo 1982, n. 65, trova applicazione anche per quegli operai il cui inquadramento in ruolo sia ancora da effettuare.

La decorrenza giuridica dell'inquadramento in ruolo di cui al citato articolo 17 viene stabilita in quella del 23 marzo 1982 sia per gli inquadramenti già effettuati, sia per quelli ancora da effettuare.

In deroga agli attuali limiti orari, previsti dalle vigenti disposizioni, il personale di esercizio (capi cantonieri, cantonieri ed operai) può essere autorizzato, per prestazioni connesse alla sorveglianza ed al ripristino della viabilità per sgombero neve, frane, alluvioni ed altre calamità naturali, ad effettuare sino a 460 ore di lavoro straordinario annuale, nell'ambito delle somme assegnate in bilancio.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, la lettera *u)* è così modificata:

« *u)* da quattro rappresentanti del personale designati elettivamente ogni quadriennio, che possono essere sostituiti da altrettanti supplenti ».

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 20, 21 e 22 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

All'onere derivante dalla presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986 e in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987 si provvede mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria V (interessi) del bilancio triennale 1985-1987 dell'ANAS.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.100 milioni nell'anno finanziario 1986, in lire 4.000 milioni nell'anno finanziario 1987, e in lire 5.000 milioni nell'anno finanziario 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando la specifica voce « Disposizioni urgenti di riorganizzazione e potenziamento dell'ANAS ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo del Senato.

(È approvato).

Le tabelle allegate non sono state modificate.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

MICHL EBNER. Dichiaro il mio voto contrario alla proposta di legge in riferimento alle precedenti dichiarazioni riguardanti l'articolo 21.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge Coloni ed altri: Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste (Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (690-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Coloni, Rebullà, Bressani, Santuz e Comis: « Cessione a riscatto degli alloggi ex Governo militare alleato di Trieste », già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera nella seduta dell'11 luglio 1985 e modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 29 gennaio 1986.

L'onorevole Alfredo Comis ha ascoltato di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

ALFREDO COMIS, *Relatore*. Un altro anno si è aggiunto ai trenta già trascorsi e spero che questo sia l'ultimo momento della penosa vicenda che sta travagliando Trieste.

Gli alloggi costruiti dall'ex Governo militare alleato attendono di essere assegnati in maniera definitiva ai loro legittimi proprietari. Le modifiche apportate dal Senato non sono sostanziali, ma si è trattato semplicemente di una rilettura che ha voluto formalizzare alcuni punti, sui quali mi soffermerò brevemente.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il testo originario indicava come prezzo dell'appartamento quello che era stato comunicato dal Ministero delle finanze; il Senato ha modificato l'articolo con l'aggiunta degli interessi legali, che dovranno essere corrisposti a decorrere dalla data della comunicazione agli assegnatari degli alloggi.

Relativamente all'articolo 3, per coloro che ancora non hanno ricevuto la comu-

nicazione dell'importo dovuto per l'assegnazione degli alloggi, il costo non sarà analogo a quello pagato da coloro che hanno già ricevuto la comunicazione, determinato dall'Ufficio tecnico erariale, ma sarà determinato ai sensi dell'articolo 52 della legge n. 457 del 1978.

Nell'articolo 5 vi è una variazione di carattere formale: il testo della Camera parlava di « eventuali comunicazioni », il testo del Senato parla di « comunicazione », ai sensi dell'articolo 3, agli eredi, a coloro che subentrano negli alloggi. Purtroppo, nel corso di questi anni, molti degli assegnatari sono deceduti.

In conclusione, mi auguro che si possa, in questa sede, chiudere la vicenda, che si trascina da trent'anni, con un voto favorevole da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

ANDREA GEREMICCA. Signor presidente, chiedo che il seguito della discussione e la votazione finale del provvedimento siano rinviati ai primi giorni della prossima settimana.

Avanzo tale richiesta a nome del gruppo comunista che, anche in sede di ufficio di presidenza, aveva pienamente aderito alla decisione di concludere l'esame del provvedimento entro la settimana in corso. Le proposte di modifica sulle quali dobbiamo esprimerci possono essere considerate — forse salvo l'ultima — di carattere formale, dunque, la richiesta di rinvio riveste un carattere puramente tecnico e non modifica in alcun modo la nostra valutazione complessiva della proposta di legge, né mette in discussione quanto già votato dall'altro ramo del Parlamento.

ALFREDO COMIS, Relatore. Se il rinvio è dovuto a ragioni di ordine tecnico, sono favorevole a tale richiesta, auspicando

che entro la prossima settimana possa giungersi alla votazione finale del provvedimento.

GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Vorrei ricordare che il Senato ha definitivamente sancito il principio per cui gli alloggi di cui stiamo trattando devono essere considerati economici e popolari, non di servizio. È in base a tale principio che essi sono ammessi al riscatto.

Per quanto attiene alla determinazione del prezzo, anziché stabilire una deroga alla normativa di carattere generale, è stato stabilito che tali immobili devono rientrare nell'ambito di applicazione della legge n. 513 del 1976. Si è dunque calcolato, per un appartamento di 100 metri quadrati, un valore complessivo di 22 milioni circa; a tale cifra va detratta una percentuale dell'1,5 per cento, per venti anni, per un valore complessivo di circa 6 milioni. Dunque il prezzo medio di un appartamento di 100 metri quadrati è di circa 15 milioni, che scendono a 12 se il pagamento avviene in contanti.

È in ciò che si sostanzia la modifica che il Senato, approvando un emendamento presentato dal Governo, ha apportato al testo licenziato da questa Commissione.

PRESIDENTE. In base alle considerazioni emerse, propongo di rinviare alla prossima settimana il seguito della discussione della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

IX LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 1986

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Rocelli ed altri:
« Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze » (*Approvata dalla IX Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (798-B):

Presenti	26
Votanti	15
Astenuti	11
Maggioranza	8
Voti favorevoli	14
Voti contrari	1

(*La Commissione approva.*)

Hanno preso parte alla votazione:

Astori, Balzardi, Botta, Comis, Corsi, Coloni, Ebner, Fornasari, Malvestio, Manfredi, Paganelli, Rebullà, Rocelli, Sorice, Tancredi.

Si sono astenuti:

Bonetti Mattinzoli, Boselli, Bulleri, Chella, Ciocci, Fabbri, Geremicca, Jovanitti, Polesello, Sapio, Satanassi.

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO